



COMUNE DI UDINE
ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL' AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"



SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE “FRIULI CENTRALE”

REGOLAMENTO SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER LA DISABILITÀ

ALLEGATO “A” alla deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 29 luglio 2021

INDICE

<i>ARTICOLO</i>	<i>PAGINA</i>
Art. 1 – Oggetto del regolamento e finalità del servizio	3
Art. 2 – Definizione e caratteristiche del servizio	3
Art. 3 – Destinatari	4
Art. 4 – Tipologia degli interventi	5
Art. 5 – L'intervento Socio Educativo Scolastico (descrizione, luoghi e tempi di realizzazione)	5
Art. 6 – L'intervento Socio Educativo domiciliare/Territoriale individuale (descrizione, luoghi e tempi di realizzazione)	7
Art. 7 – L'intervento Socio Educativo di Gruppo Territoriale (descrizione, luoghi e tempi di realizzazione)	8
Art. 8 – Compiti dell'educatore	9
Art. 9 – Accesso al servizio	10
Art. 10 – Attivazione del servizio e priorità	11
Art. 11 – Organizzazione e gestione del servizio	12
Art. 12 – Modalità di svolgimento	13
Art. 13 – Quantificazione degli interventi e conclusione del servizio	14
Art. 14 – Cumulabilità degli interventi	15
Art. 15 – Diritti e doveri dell'utenza	15
Art. 16 – Compartecipazione alla spesa	15
Art. 17 – Norme di rinvio ed entrata in vigore	15

REGOLAMENTO SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER LA DISABILITÀ'

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina i principi, il funzionamento e le modalità operative cui devono uniformarsi l'accesso, l'erogazione e la gestione delle prestazioni del Servizio Socio Educativo per la disabilità che si colloca all'interno di un complesso di interventi destinati ai minori e finalizzati a favorire la crescita personale positiva e armonica degli stessi all'interno della propria famiglia e nel contesto sociale di appartenenza.
2. Il Servizio Socio Educativo, di seguito denominato SSE, si ispira ai principi conformi all'attuale quadro normativo: Legge 328/2000 (art. 14 “progetti individuali per le persone disabili” e art. 16 “valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”), Legge Regionale 6/2006 (art. 6, comma 1 lettere c), d), f), Legge 104/1992 e L.R. 41/1996 (art.6, comma 1, per cui i Comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi anche di carattere specifico come le attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico), e Delibera della Giunta regionale - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1489 del 06 agosto 2018 di approvazione dell'Atto di programmazione per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2018/2020.
3. Le finalità generali del SSE sono:
 - a. favorire l'inclusione dei minori disabili avendo come riferimento la persona considerata nella globalità della sua evoluzione e delle sue potenzialità, con l'obiettivo di sviluppare nel minore, a seconda dell'età e del grado di maturità, la consapevolezza delle proprie risorse, la presa di coscienza della propria realtà e la crescita di fiducia in se stessi, anche attraverso l'acquisizione di abilità e autonomie personali e capacità funzionali ad una vita sociale;
 - b. garantire al minore disabile la possibilità di integrazione nell'ambito della programmazione dell'attività scolastica e della partecipazione alle attività extrascolastiche;
 - c. supportare il minore disabile e la famiglia che vivono situazioni di temporanea difficoltà a farvi fronte e accompagnarli nel rimodulare i rapporti e le relazioni tra loro attraverso il recupero delle risorse potenziali della famiglia stessa ed il rafforzamento del ruolo educativo delle figure parentali;
 - d. sostenere le dinamiche relazionali all'interno del gruppo dei pari in contesti scolastici ed extrascolastici, promuovendo l'autonomia del minore disabile e del suo nucleo in merito alle scelte educative e nel rispetto dei diritti del minore;
 - e. attivare le reti formali ed informali di aiuto e sostegno al fine di consentire l'inclusione del nucleo familiare all'interno del tessuto sociale di appartenenza.

Art. 2 – DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il SSE è un servizio pubblico attivato a seguito di domanda degli esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci, gestito dal Servizio Sociale dei Comuni (di seguito SSC), sia in forma diretta che in forma indiretta tramite esternalizzazione, atto a fornire risposte educative ai minori disabili in difficoltà nel raggiungimento dell'autonomia personale e sociale, per il riconoscimento e il soddisfacimento dei propri bisogni e per contrastare il rischio di esclusione o emarginazione sociale.
2. L'intervento del SSE è parte del più ampio progetto individuale (di cui all'art. 14 della L. 328/00 e s.m.i.) ed è finalizzato a sostenere il minore disabile nel suo inserimento, inclusione e valorizzazione nel contesto familiare, scolastico e sociale. Esso viene elaborato con la famiglia in collaborazione con gli altri servizi territoriali coinvolti e responsabili della programmazione socio-sanitaria integrata (Azienda Sanitaria o altri servizi con essa convenzionati) e deve essere opportunatamente integrato con tutti gli interventi che coinvolgono il minore con disabilità.
3. Il SSE per i minori disabili è un servizio rivolto a soggetti in età evolutiva che ha il fine di favorire l'integrazione scolastica e sociale attraverso una serie di azioni e interventi educativi nei servizi per l'infanzia, in ambito scolastico e sul territorio ovvero negli ambienti di vita del minore interessato.

4. Per minore disabile si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
5. L'accertamento della disabilità/handicap è effettuata, ai sensi della normativa vigente, dalla competente Commissione sulla base della documentazione clinica elaborata dai Servizi Sanitari.
6. L'attivazione del servizio di cui ai commi precedenti del presente articolo:
 - a. si pianifica solo a seguito di una valutazione professionale del servizio sociale, in un'ottica di analisi multidimensionale del bisogno e in forma integrata con gli altri servizi, al fine di una presa in carico congiunta degli interessati (minori, famiglie, gruppi) e del coordinamento di tutti gli interventi sociali e socio-sanitari attivati e attivabili a loro favore;
 - b. si avvia attraverso la declinazione di un progetto socio educativo.
7. Gli obiettivi generali del progetto socio educativo e le modalità di perseguitamento degli stessi sono definiti dall'assistente sociale titolare della presa in carico della situazione personale/familiare del beneficiario del servizio.
8. Il progetto di cui al precedente comma 6, lett. b., si realizza affiancando il minore e, quando previsto, il suo nucleo familiare a una figura educativa che contribuisce a sostenerli nel percorso oggetto dell'intervento specifico. Si realizza concretamente attraverso azioni e interventi personalizzati individuati dalla figura dell'educatore ed esplicitati nel suo Piano Educativo (di seguito P.E.).
9. Il Piano Educativo Individualizzato scolastico (di seguito P.E.I.) è di competenza della scuola ed è elaborato con l'apporto dei diversi professionisti coinvolti afferenti ai servizi di cui al precedente comma 2, ad esso si integra il P.E. elaborato dall'educatore che opera in ambito scolastico.
10. Il SSE si esplica attraverso la realizzazione di diverse tipologie di intervento, di cui al successivo art. 4.
11. Il riferimento all'assistente sociale è relativo al professionista incaricato presso il Comune di residenza del nucleo familiare e/o del minore beneficiario dell'intervento.
12. Il riferimento al Referente è relativo al professionista Assistente Sociale dell'Area Minori e Famiglia – Disabilità del SSC che svolge la funzione di coordinamento del SSE Area Disabilità.
13. Per Responsabile si intende il Responsabile dell'Area Minori e Famiglia – Disabilità del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale “Friuli Centrale”.

Art. 3 – DESTINATARI

1. Il SSE si qualifica come intervento di servizio alla persona che si rivolge prioritariamente ai minori (3-17 anni) residenti nei Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Udine e comunque in base a quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 6/2006 e s.m.i. (“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”), portatori di handicap psichico e/o psico-fisico e/o sensoriale certificati ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della L.104/92 in carico ai servizi della competente Azienda Sanitaria o ai servizi convenzionati con l'Azienda stessa, frequentanti le scuole pubbliche e private parificate, di ogni ordine e grado e gli istituti professionali e i centri di formazione professionale.
2. In via eccezionale e nei limiti delle risorse disponibili, può rivolgersi anche ai minori residenti per i quali è già stato effettuato un percorso di valutazione diagnostica multidimensionale e multiprofessionale, che attesti la presenza di un disturbo, ovvero severe difficoltà di adattamento sociale tali da compromettere la frequenza scolastica e da motivare il riconoscimento della condizione di disabilità. L'intervento è però attivabile esclusivamente a fronte:
 - dell'avvenuta presentazione di istanza di riconoscimento di certificazione di disabilità;
 - della pianificazione di un programma terapeutico – riabilitativo individualizzato da parte del servizio sanitario;
 - dell'attivazione di risorse scolastiche volte a rispondere ai bisogni specifici del minore, in attesa dell'assegnazione di insegnanti di sostegno a cui l'intervento del SSE si integra per quanto di propria competenza.
3. Il servizio potrà essere rivolto anche ad alunni maggiorenni con certificazione di disabilità, di cui al comma 1 del presente articolo, per i quali sia necessario garantire una continuità dell'intervento socio-

educativo intrapreso, per permettere la conclusione del percorso scolastico/formativo in corso e, comunque, prorogabile per un periodo non superiore ai 3 anni dalla maggiore età.

Art. 4 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Il SSE, volto all'integrazione scolastica e sociale dei minori (e giovani adulti) disabili, si caratterizza nelle seguenti tipologie di intervento:
 - a. intervento Socio Educativo Scolastico che si realizza in forma individuale in ambito scolastico;
 - b. intervento Socio Educativo Territoriale Individuale che si realizza a domicilio e/o sul territorio;
 - c. intervento Socio Educativo di Gruppo Territoriale.
2. Il SSE per la disabilità può prevedere, anche contemporaneamente, il ricorso a più tipologie di intervento in un'unica progettualità a favore della singola persona, nei limiti e secondo le modalità previsti dal successivo articolo 14 (Cumulabilità degli interventi).

Art. 5 – L'INTERVENTO SOCIO EDUCATIVO SCOLASTICO (DESCRIZIONE, LUOGHI E TEMPI DI REALIZZAZIONE)

1. L'intervento individuale scolastico di cui alla lett. a) dell'art. 4, è un'attività integrativa di valenza socio-educativa che si realizza nell'ottica di un lavoro coordinato tra servizi scolastici, sanitari, sociali e socio-assistenziali e una presa in carico multiprofessionale e multidisciplinare per favorire l'inclusione degli alunni disabili. Esso è funzionalmente distinto, complementare e non sostitutivo, sia dall'attività didattica dell'insegnante di sostegno/di classe che del personale di supporto (personale ATA, collaboratori scolastici, ecc.) adibito ad incarichi non didattici.
2. Tale intervento educativo in ambito scolastico si realizza in un sistema di condivisione degli obiettivi del P.E.I. in piena integrazione con l'operato dell'insegnante di sostegno e di tutto il corpo docente del minore (a cui compete il compito educativo primario e istituzionale) e si esplica attraverso le seguenti attività dirette di:
 - a. promozione della partecipazione attiva alle proposte scolastiche e per lo sviluppo di un inserimento positivo nel contesto scuola volto all'inclusione della persona;
 - b. supporto allo sviluppo delle autonomie personali e relazionali (per es. orientamento spazio-temporale, comunicazione, organizzazione, significazione);
 - c. contribuzione, per la competenza educativa, alla realizzazione del P.E.I. per favorire la capacità di apprendimento e lo sviluppo dell'autostima;
 - d. affiancamento del minore con difficoltà di apprendimento nella ricerca autonoma di soluzioni, nell'uso di strategie adattive e funzionali allo svolgimento del compito e al raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici;
 - e. mediazione, sollecitazione e supporto nel contesto classe/scuola per facilitare le comunicazioni e le relazioni interpersonali, lo sviluppo delle capacità individuali di adattamento (per es. lettura del contesto, interpretazione delle situazioni, mediazione) e la partecipazione sociale.
3. L'attivazione del SSE in ambito scolastico è subordinata all'assegnazione dell'insegnante di sostegno per l'affiancamento diretto al minore o, in alternativa e temporaneamente, di professionalità proprie della scuola dedicate al caso specifico in attesa dell'assegnazione suddetta.
4. L'attività educativa dovrà svolgersi all'interno della fascia oraria scolastica 8.00-16.00 e nei giorni dal lunedì al sabato, esclusi i festivi e l'attività di doposcuola.
5. La presenza dell'educatore a scuola di norma non supera le 3/4 ore giornaliere per singolo minore e non prevede la concentrazione delle ore complessive settimanali assegnate in un'unica giornata scolastica per consentire di instaurare e mantenere una relazione educativa significativa ed efficace. Per ovvi motivi organizzativi, le ore giornaliere del SSE dovranno essere distribuite in modo consecutivo e non frazionato, non prevedendo l'interruzione di servizio da parte dell'educatore se non diversamente impiegabile (es. con l'affiancamento ad altro alunno fruitore del servizio nello stesso plesso scolastico). Altresì, nelle scuole a tempo pieno o prolungato sono da evitare schemi rigidi che prevedono l'esclusiva presenza pomeridiana dell'educatore per consentire la piena fruizione delle attività didattiche e

I'integrazione della persona nel gruppo classe.

6. Non è prevista la compresenza dell'educatore con l'insegnante di sostegno sul medesimo minore, salvo situazioni particolari per cui viene condiviso dai diversi servizi coinvolti un intervento per un tempo definito che non superi due mesi e per non più di due ore giornaliere, e comunque correlato ad una sotto-progettualità specifica e per obiettivi diversamente non perseguitabili.
7. L'intervento educativo si realizza presso l'istituto scolastico frequentato dal soggetto interessato oppure presso altre strutture o spazi extrascolastici (per es. biblioteca, cinema/teatri/musei, altre scuole) già contemplati nel P.E.I. del minore o nel Piano dell'Offerta Formativa scolastica e, comunque, all'interno del territorio del SSC dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" e nel rispetto dell'articolazione oraria settimanale dell'educatore.
8. Qualora la famiglia iscriva il proprio figlio ad una scuola sita in un Comune non appartenente al territorio dell'Ambito Territoriale Friuli Centrale, potrà essere prevista la compartecipazione della famiglia ad eventuali costi aggiuntivi (es. tempo di trasferimento dell'operatore, rimborso chilometrico), fatta salva la possibilità di attivare i servizi socio educativi dell'Ambito Socio assistenziale competente per territorio, con rimborso degli oneri dell'intervento a carico SSC Friuli Centrale.
9. Nell'eventualità che si preveda l'affiancamento al minore da parte dell'educatore nei contesti/spazi extrascolastici, sempre all'interno del territorio del SSC, in occasioni di visite d'istruzione/eventi/manifestazioni (es. fattorie didattiche, palazzetti/campi sportivi) per il perseguitamento di finalità prettamente educative e non di sorveglianza, l'educatore si recherà autonomamente sul luogo dell'attività, salvo accordi diversi tra servizio sociale e scuola.
10. Ai fini della realizzazione delle attività di cui al precedente comma 9 e dei successivi commi 13 e 14, è necessario che l'educatore sia autorizzato dal SSC. Tali attività, che dovranno essere inserite nel P.E.I. o nel P.O.F., non necessitano di preventiva informazione della famiglia da parte dell'educatore, pertanto, non viene richiesta la sottoscrizione di alcun modulo di autorizzazione dal genitore o di chi ne fa le veci.
11. In nessun caso l'educatore provverà al trasporto autonomo e individuale del minore.
12. I tempi di realizzazione del progetto per l'intervento educativo in ambito scolastico coincidono di norma con il periodo di frequenza scolastica (settembre-giugno). L'intervento deve essere pianificato e programmato prima dell'avvio della scuola e, comunque, non oltre i primi tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico. I nuovi interventi le cui segnalazioni, ai fini della valutazione di attivazione, pervengano dopo il primo quadrimestre scolastico, verranno avviati solo in caso di stretta necessità dal mese di gennaio dell'anno scolastico in corso e, comunque, non oltre il 1° marzo e nei limiti delle risorse disponibili. Dal mese di aprile è possibile programmare e attivare esclusivamente l'osservazione per la conoscenza di un nuovo caso e la definizione dell'intervento più congruo, che si realizzerà operativamente dall'anno scolastico successivo, ad esclusione delle situazioni di cambio di ciclo scolastico per le quali la conoscenza dell'inserimento nel contesto sarà coerentemente rimandata all'inizio del nuovo anno di frequenza.
13. È possibile attivare l'intervento in luoghi che consentono la realizzazione di esperienze (anche continuative nell'anno) di alternanza scuola-lavoro, con obiettivi educativo-didattici per il potenziamento e il rinforzo di abilità personali e sociali in contesti accoglienti dove queste possono trovare una maggiore espressione. Per realizzare tale tipo di inserimento, l'educatore assume una funzione complementare a quella della scuola, che dovrà curarne la pianificazione e la programmazione, includendone le azioni nel P.E.I.
La scuola dovrà individuare il luogo di realizzazione, gli obiettivi perseguitabili e concordare le modalità con la ditta/azienda/associazione/cooperativa per consentire l'affiancamento (non esclusivo) da parte dell'educatore alle attività nei giorni e negli orari già destinati all'alunno, senza apportare sostanziali modifiche né al monte orario né all'articolazione settimanale dell'intervento già attivo. La ditta/azienda/associazione/cooperativa ospitante dovrà individuare un suo referente che avrà la responsabilità di supervisionare la realizzazione delle attività e degli apprendimenti specifici, oggetto degli accordi con la stessa.
14. È possibile, altresì, procedere in casi particolari alla realizzazione di azioni specifiche all'esterno della scuola, sempre se previste nel P.E.I. condiviso. Tali azioni devono perseguitare gli obiettivi relativi all'autonomia personale per favorire e promuovere lo sviluppo dell'orientamento spazio-temporale,

- delle competenze relazionali e comunicative, dell'integrazione territoriale, delle abilità di base coerenti con l'età (es. accesso alla biblioteca, servizi pubblici territoriali, servizi commerciali).
15. Per i minori delle scuole primarie e secondaria di primo grado, a fronte di evidenti presupposti soggettivi ed oggettivi, vanno privilegiate le attività in piccolo gruppo di pari al fine di perseguire obiettivi di socializzazione e per consentire una maggiore inclusione nel contesto classe e l'intreccio di relazioni interpersonali più significative.
 16. Per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, l'intervento del SSE è prevalentemente inserito all'interno di attività scolastiche laboratoriali e pratiche per il perseguimento di obiettivi volti allo sviluppo dell'autonomia organizzativa, della capacità di pianificazione, delle abilità relazionali e delle competenze occupazionali.
 17. L'educatore non può mai essere incaricato della sostituzione di insegnanti assenti, né può ricevere il temporaneo affidamento di un'intera classe, o di singoli alunni non in carico al SSE. Inoltre, non è in alcun modo autorizzato alla somministrazione di terapie farmacologiche nemmeno in via d'urgenza.
 18. Per i minori frequentanti le scuole dell'infanzia, quelle primarie e secondarie di primo grado, già in carico al servizio socio educativo, è possibile attivare, nei limiti delle risorse disponibili, interventi educativi anche durante i centri estivi (pubblici o privati), previa specifica istanza da parte dei genitori ovvero di chi ha la responsabilità genitoriale entro il 31 maggio dell'anno di riferimento. Ciò consente, non solo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie ma, soprattutto, garantisce una continuità educativa per l'inserimento positivo del minore in attività e contesti di socializzazione tra pari. Tale servizio potrà essere erogato, comunque, per un massimo di venti giorni lavorativi complessivi e un massimo di cinque ore al giorno. Laddove il centro estivo preveda risorse proprie di personale aggiuntivo in supporto ai minori disabili, il SSE non sarà attivato.
 19. Per i soli utenti già beneficiari del servizio di cui al presente regolamento, sono erogabili interventi educativi nell'ambito di residenze o strutture protette, ai fini di garantire la continuità educativa e il graduale sostegno al buon ambientamento. Il servizio viene erogato limitatamente ai primi quindici giorni di inserimento in struttura per un massimo di dodici ore settimanali. Per quanto riguarda i centri diurni e i laboratori socio-occupazionali, si prevede l'inserimento della persona disabile con affiancamento di educatore territoriale nel limite massimo dei primi venti giorni di inserimento per un massimo di dodici ore settimanali.

Art. 6 – L'INTERVENTO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE/TERRITORIALE INDIVIDUALE (DESCRIZIONE, LUOGHI E TEMPI DI REALIZZAZIONE)

1. L'intervento domiciliare/territoriale individuale, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 4, è prioritariamente destinato ai minori dell'età dai 3 ai 10 anni, ha la finalità di favorire l'inclusione sociale e di sostenere la crescita evolutiva e la costruzione dell'identità del minore disabile che vive situazioni di disagio socio-relazionale attraverso un lavoro che riguarda aspetti emotivi, affettivi e socio-relazionali. L'obiettivo è promuovere dei processi di cambiamento che consentano uno sviluppo di autonomia relazionale e un progressivo miglioramento dei rapporti nel contesto familiare e ambientale prendendo atto delle capacità residue della persona e tenendo conto delle sue potenzialità, sostenendo l'autostima e promuovendo esperienze gratificanti.
2. Tale intervento ha la funzione di valorizzare il minore disabile sia nel contesto familiare che sociale, facilitando la connessione tra le risorse individuali, familiari e della rete comunitaria, sostenendo lo sviluppo delle capacità e delle autonomie personali, di adattamento sociale e dell'orientamento spazio-temporale, stimolando e agevolando la relazione con i pari, mediando nei rapporti interpersonali, sostenendo i genitori nello svolgimento del loro ruolo, accompagnando il minore verso una partecipazione attiva alle attività ricreative, culturali e sportive promosse nel territorio, affiancandolo in percorsi individuali volti all'autonomia formativa e/o lavorativa, prevenendo e contrastando situazioni di esclusione sociale.
3. Detto intervento educativo è realizzato di norma presso l'abitazione del minore e presso altre sedi e luoghi utili alla realizzazione dell'intervento stesso, quando previsti in fase di programmazione delle attività, coerentemente con le finalità specifiche del progetto individuale ed, eventualmente, in

- collaborazione con agenzie/organizzazioni presenti sul territorio.
- 4. Durante la realizzazione dell'intervento a domicilio dovrà essere garantita dalla famiglia la presenza di almeno uno dei genitori, o di chi ne fa le veci, che ne avrà la totale responsabilità tutelare.
 - 5. L'attività educativa dovrà svolgersi all'interno della fascia oraria 8-20 e nei giorni dal lunedì al sabato, esclusi i festivi e le attività di doposcuola.
 - 6. Al fine di consentire il raggiungimento delle/dei sedi/luoghi di cui al precedente comma 3, l'educatore può provvedere al trasporto del minore all'interno dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" con proprio mezzo previa autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. In via eccezionale e solo a seguito di autorizzazione specifica da parte del servizio sociale, è possibile effettuare interventi e spostamenti extra-territoriale e, comunque, sempre all'interno della Regione.
 - 7. Nei limiti delle risorse disponibili è possibile, altresì, attivare interventi educativi a favore dei minori già in carico al servizio socio educativo di cui al presente articolo anche all'interno dei centri estivi (pubblici o privati) per favorire una continuità educativa laddove ciò sia reputato essenziale per l'inserimento positivo del minore nell'attività e non per meri motivi di accudimento e/o sorveglianza. Andrà comunque tenuto conto dell'opportunità che ha ciascun centro estivo di prevedere personale aggiuntivo in supporto ai minori disabili. Tale servizio potrà essere erogato, comunque, per un massimo di venti giorni lavorativi complessivi e un massimo di cinque ore al giorno, con le stesse modalità di cui al precedente articolo 5.
 - 8. La durata del progetto educativo per la realizzazione dell'intervento di cui al presente articolo è di norma di dodici mesi, salvo casi particolari con diverse indicazioni dell'assistente sociale titolare. Il progetto è prorogabile con i medesimi obiettivi ed azioni per ulteriori sei mesi, previa verifica, a conclusione dei quali esso andrà rimodulato e comunque l'intervento a favore del minore/adolescente potrà essere rinnovato al massimo fino al raggiungimento di una presa in carico educativa complessiva di ventiquattro mesi, consecutivi e non.
 - 9. Per i soli utenti già beneficiari del servizio di cui al presente regolamento, sono erogabili interventi educativi nell'ambito di residenze o strutture protette, ai fini di garantire la continuità educativa e il graduale sostegno al buon ambientamento. Il servizio viene erogato limitatamente ai primi quindici giorni di inserimento in struttura per un massimo di dodici ore settimanali. Per quanto riguarda i centri diurni e i laboratori socio-occupazionali, si prevede l'inserimento della persona disabile con affiancamento di educatore territoriale nel limite massimo dei primi venti giorni di inserimento per un massimo di dodici settimanali.

Art. 7 – L'INTERVENTO SOCIO EDUCATIVO DI GRUPPO TERRITORIALE (DESCRIZIONE, LUOGHI E TEMPI DI REALIZZAZIONE)

- 1. L'intervento territoriale di gruppo di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 4, assume il gruppo dei pari come luogo privilegiato per una buona identificazione della persona e vuole consentire un processo di crescita attraverso l'elaborazione comune di strategie utili ad affrontare i problemi quotidiani e legati all'età. Per tale motivo è rivolto, di norma, ai minori in fasce d'età preadolescenziale e adolescenziale e prioritariamente dagli 11 ai 17 anni d'età.
- 2. Tale intervento ha la funzione di sviluppare le capacità socio-relazioni e adattive dei singoli, mediare e negoziare nei rapporti interni al gruppo, sostenere la partecipazione del gruppo stesso ad altre iniziative esterne proposte sul territorio, prevenire e contrastare situazioni di esclusione sociale, promuovere la riqualificazione dell'uso del tempo libero e lo sviluppo dell'autonomia personale e dell'autodeterminazione.
- 3. Le finalità saranno perseguiti attraverso la creazione e la gestione di laboratori di attività ludico-ricreative, la partecipazione a opportunità aggregative di vario genere già esistenti sul territorio o pianificate e realizzate dagli educatori stessi in collaborazione con i bambini/ragazzi.
- 4. L'intervento di cui al presente articolo è realizzato di norma presso la struttura deputata allo svolgimento delle attività messa a disposizione dalla ditta esecutrice del servizio ma anche presso altre sedi e luoghi reputati utili, eventualmente in collaborazione con altre agenzie/organizzazioni/associazioni/cooperative presenti all'interno del territorio del SSC dell'Ambito

Territoriale “Friuli Centrale”.

5. Al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di cui al comma precedente, l'educatore/gli educatori può/possono provvedere al trasporto dei minori con proprio mezzo secondo le modalità previste con la ditta appaltatrice del servizio e previa autorizzazione da parte dei genitori, o chi ne fa le veci, e del SSC. In via eccezionale e solo a seguito di autorizzazione specifica da parte del servizio sociale suddetto, è possibile effettuare interventi e spostamenti extra-territorio dell'Ambito e, comunque, sempre all'interno della Regione.
6. La durata del progetto educativo per la realizzazione dell'intervento di cui al presente articolo non potrà superare i dodici mesi di intervento. Il progetto è prorogabile per ulteriori dodici mesi previa rimodulazione delle sue componenti (obiettivi, azioni, modalità e tempi di realizzazione e di monitoraggio, ecc.).
7. Il rapporto educatori/minori per la realizzazione dell'intervento in argomento è di norma 1 a 3 (1:3), salvo casi particolari che saranno presi in esame di volta in volta dal servizio sociale competente, in accordo con la ditta esecutrice del servizio.
8. L'intervento di gruppo può prevedere una programmazione oraria variabile per la specificità dell'attività che richiede una flessibilità operativa e un adattamento in itinere secondo le risposte dei singoli e del gruppo alle proposte educative. Definito il monte orario massimo mensile, quello settimanale avrà difatti valore puramente indicativo e l'educatore/gli educatori avranno un'autonomia decisionale sulla gestione ordinaria dell'intervento (previa comunicazione al servizio sociale) al fine di consentire la più agevole realizzazione/adesione delle/alle attività scelte. L'attività comunque dovrà svolgersi all'interno della fascia oraria 9-19 e nei giorni da lunedì a sabato, esclusi i festivi.
9. Le famiglie dei minori destinatari dell'intervento di cui al presente articolo sono coinvolte nella condivisione degli obiettivi generali e informate delle modalità di realizzazione delle attività. Quando ritenuto possibile e funzionale, si potrà procedere anche al loro coinvolgimento diretto attraverso la partecipazione e la collaborazione a specifiche azioni (per es. a domicilio). Saranno inoltre coinvolte nelle verifiche periodiche e in quella finale dell'attività medesima per una condivisione degli esiti. Le modalità di coinvolgimento saranno definite dagli operatori (del servizio sociale e della cooperativa/ditta) a seconda delle caratteristiche del gruppo e delle attività del progetto.

Art. 8 – COMPITI DELL'EDUCATORE

1. Il SSE viene svolto attraverso l'intervento diretto dell'educatore a cui è riconosciuta un'autonomia professionale nell'intervento educativo.
2. L'educatore partecipa a tutte le fasi di realizzazione del progetto d'intervento con il minore disabile, la sua famiglia/il gruppo in accordo con gli altri servizi coinvolti, condividendo gli obiettivi, le tecniche, le metodologie, i tempi di verifica e la valutazione dei risultati raggiunti.
3. L'educatore ha il dovere di informare l'assistente sociale e il referente della cooperativa/ditta in merito a eventuali assenze del minore e segnalare ogni possibile problema che dovesse sorgere tale da ritenersi significativo per il buon andamento dell'intervento. È fatto divieto all'educatore di introdurre persone estranee al servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione dell'intervento, senza preventivo accordo con l'assistente sociale titolare della presa in carico.
4. L'educatore che effettua l'osservazione e partecipa alla formulazione del progetto complessivo deve garantire le seguenti attività:
 - a. redazione del P. E. (di cui all'art.2, comma 8) a favore del minore riportante le aree di intervento, gli obiettivi specifici, la declinazione delle azioni concrete, gli indicatori di risultato e le strategie/metodi applicabili;
 - b. svolgimento dell'attività educativa diretta con il minore/gruppo e la famiglia volta allo sviluppo di potenzialità, al raggiungimento di livelli più avanzati di autonomia, alla promozione di processi finalizzati al cambiamento, a favorire una comunicazione più efficace e al recupero di situazioni di disagio temporaneo, affiancando il nucleo nell'attività educativa e di cura;
 - c. compilazione di un “diario di bordo” giornaliero degli interventi in cui vengono registrati brevemente i tempi, le modalità operative e le osservazioni significative emerse;

- d. redazione di una relazione finale e di aggiornamenti regolari (almeno 1 volta al mese) che documentano l'andamento complessivo del progetto educativo e il raggiungimento degli obiettivi (a medio e lungo termine) attraverso gli indicatori di risultato e riportano le eventuali proposte di modifica e le osservazioni utili all'effettuazione delle verifiche;
- e. partecipazione periodica agli incontri post-fase osservativa e di monitoraggio sul caso;
- f. raccordo con l'assistente sociale titolare e con la famiglia per la verifica dell'andamento del progetto educativo e segnalazione di eventuali necessità emergenti;
- g. partecipazione alle riunioni di integrazione scolastica dei minori con P.E.I.;
- h. condivisione degli obiettivi educativo-didattici e co-costruzione di proposte operative che integrino in modo appropriato (modi e tempi) il proprio intervento educativo con l'operato del corpo docente del minore;
- i. confronto e raccordo costante con l'insegnante di sostegno del minore, anche partecipando regolarmente ai momenti di programmazione di classe al fine di consentire operativamente la realizzazione di interventi omogenei e coordinati per il minore e la condivisione di strategie funzionali;
- j. partecipazione alle occasioni di confronto con gli altri operatori coinvolti della rete dei servizi e alle Unità di Valutazione Multidisciplinare affinché l'educatore porti il proprio contributo per la migliore attuazione del "progetto individuale" del minore e per la ridefinizione degli interventi e l'attivazione degli strumenti utili allo stesso;
- k. partecipazione periodica e/o al bisogno alla supervisione individuali e di gruppo programmate dal referente di area della ditta e alle iniziative di formazione continua.

Art. 9 – ACCESSO AL SERVIZIO

1. Il SSE è un servizio che, per il raggiungimento degli obiettivi e il perseguimento delle finalità che lo contraddistinguono, non può prescindere dall'assenso - collaborazione dei beneficiari/destinatari e, pertanto, dalla sottoscrizione/condivisione di un patto educativo da parte degli interessati.
2. La richiesta di ammissione al servizio deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci (tutore, affidatario, ecc.) al SSC solo a seguito di valutazione multidimensionale professionale (*assessment*) da parte dell'assistente sociale rispetto alla congruità dell'intervento in un'ottica sistematica e secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 4 del presente regolamento.
3. L'istanza deve essere inoltrata per iscritto su moduli forniti dall'Ente erogatore del SSE.
4. L'istanza di ammissione al SSE deve essere corredata della documentazione richiamata nell'apposita modulistica predisposta dal Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni e comunque:
 - a. per tutti i destinatari, della scheda adottata per l'attivazione compilata dall'assistente sociale territoriale e della copia della diagnosi funzionale di più recente redazione, fatta salva la successiva lettera c.;
 - b. per i destinatari di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, della certificazione di accertamento di disabilità del minore ai sensi della L. 104/1992 art. 3, commi 1 e 3;
 - c. per i destinatari di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, della relazione clinico-medica che attesti la necessità di attivazione del servizio e le prestazioni già attive/in corso di attivazione, della ricevuta di presentazione di istanza di riconoscimento di certificazione di disabilità ai sensi della L.104/1992.
5. Le informazioni fornite al momento della presentazione della domanda devono essere veritieri e chi le fornisce ne assume la piena responsabilità, riconoscendo all'Ente il diritto-dovere di verificarne l'esattezza.
6. L'utilizzo dei dati personali riportati nell'istanza e nella documentazione allegata sarà soggetto alle disposizioni sul diritto alla riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti. I dati sensibili saranno trattati per le finalità esclusive di organizzazione e svolgimento del servizio.
7. La richiesta ha validità massima di ventiquattro mesi. La durata inferiore può essere determinata dalla rinuncia dei richiedenti, ovvero su valutazione del SSC.
8. Ai fini della continuità dell'intervento educativo sarà sufficiente che l'assistente sociale responsabile del

caso rinnovi/proroghi/modifichi il progetto secondo quanto disciplinato dal presente regolamento e secondo le modalità operative in atto.

Art. 10 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PRIORITÀ

1. L'attivazione del servizio presuppone:
 - a. la presa in carico del nucleo familiare del minore disabile residente da parte dell'assistente sociale responsabile del caso in collaborazione con gli altri servizi territoriali (istituzionali e non), in particolare in forma integrata con i servizi dell'azienda sanitaria o strutture con essa convenzionate;
 - b. l'esistenza di un bisogno/rischio evolutivo del minore disabile dovuto alle difficoltà del nucleo familiare ad assicurare il suo benessere psico-fisico e psicologico e a svolgere la funzione educativa nei suoi confronti attingendo a risorse e capacità/competenze proprie, escludendo una funzione prevalente di sollievo dall'attività educativo-assistenziale;
 - c. la presenza di difficoltà che possono essere fronteggiate con un intervento educativo di sostegno e supporto attraverso la predisposizione di un progetto personalizzato con obiettivi, azioni e tempi definibili e a fronte di un processo di cambiamento possibile.
2. L'attivazione di un intervento del SSE, non potendo prescindere dalla presa in carico professionale, richiede che tutte le situazioni inviate dai servizi sanitari ai fini della sua attivazione debbano necessariamente consentire la condivisione con il Servizio Sociale della valutazione complessiva del bisogno e della congruità dell'intervento in quel momento per il minore. Tale invio, pertanto, deve avvenire attraverso il contatto diretto con l'assistente sociale responsabile del caso da parte dell'operatore/medico dell'équipe di riferimento (es. medico neuropsichiatra, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.) o del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale/altre servizi invitanti, affinché sia possibile un confronto multiprofessionale sulla situazione e un raccordo integrato nella formulazione di un eventuale e possibile progetto individualizzato ai sensi della L. 104/92.
3. L'invio da parte della scuola, per i medesimi motivi di cui al comma 2, deve avvenire con l'assenso dei genitori e con la richiesta diretta di interessamento da parte dell'assistente sociale responsabile del caso (es. in occasione delle riunioni di integrazione scolastica, di incontri dedicati alla trattazione del caso con i servizi sanitari coinvolti) ai fini della presentazione puntuale della situazione ma, soprattutto, della condivisione di un piano d'intervento che preveda il coinvolgimento e l'attivazione di tutti gli attori interessati ognuno per le proprie competenze, rispettive responsabilità e un coordinamento efficace delle risorse in un'ottica della loro integrazione e non di sostituzione.
4. La famiglia che si presenta spontaneamente al Servizio Sociale segnala una richiesta di valutazione del bisogno per il quale l'intervento del SSE può essere parte essenziale o solo complementare alla risposta possibile ai fini del fronteggiamento delle difficoltà del minore e della sua famiglia.
5. Le priorità di accesso al Servizio, in ordine, sono:
 - 5.1 minori con certificazione ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma 3 (gravità);
 - 5.2 minori con certificazione ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma 1;
 - 5.3 minori in condizione di disabilità in corso di accertamento da parte della commissione competente.
6. A parità di certificazione, sarà assegnata la priorità tenuto conto del seguente ordine:
 - 6.1 minori con disturbi comportamentali;
 - 6.2 minori con situazioni familiari caratterizzate da gravi carenze nei compiti genitoriali, di accudimento e cura;
 - 6.3 minori nel cui nucleo familiare vi sono delle difficoltà di tipo sociale, economico o di integrazione culturale che possono determinare in modo significativo un aggravamento della condizione di disabilità certificata.
7. La presenza nello stesso nucleo familiare di più elementi tra quelli sopraindicati comporta il conseguente aumento nella definizione del livello di priorità.
8. Qualora non sia possibile attivare tutte le progettualità, gli interventi in ambito scolastico di cui all'art.5 avranno la priorità rispetto all'attivazione delle altre tipologie di intervento di cui agli artt. 6 e 7.

9. Qualora le richieste dovessero eccedere le risorse disponibili, potranno essere individuati degli indicatori utili alla definizione di una lista di attesa e/o alla riparametrazione del monte ore previsto dal presente regolamento.

Art. 11 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. I soggetti direttamente coinvolti nelle diverse fasi del processo operativo per l'attivazione e realizzazione del SSE sono:
 - l'assistente sociale titolare della presa in carico;
 - il minore e la sua famiglia e, eventualmente, la scuola;
 - l'educatore assegnato al caso;
 - i servizi sanitari territoriali competenti.
2. Ai fini dell'attivazione dell'intervento di cui all'art. 5 in ambito scolastico, di norma si realizzano le seguenti fasi:
 - a) l'Assistente sociale competente redige la scheda di pianificazione dell'osservazione a seguito della presentazione di istanza di accesso al servizio sottoscritta dalla famiglia;
 - b) la scheda suddetta viene inviata al referente dell'area dell'SSC che, una volta autorizzata, la invierà agli uffici amministrativi e alla cooperativa/ditta per la predisposizione delle azioni e degli atti necessari all'avvio operativo del servizio;
 - c) entro 10 giorni lavorativi viene individuato l'educatore con il profilo più adatto al caso per pregressa esperienza e percorso formativo;
 - d) la fase osservativa in ambito scolastico (ed eventualmente anche domiciliare) viene realizzata ad opera dell'educatore individuato, per un massimo di 3 ore dirette e 4 indirette complessive, per una conoscenza diretta del minore, del contesto, delle difficoltà e delle risorse presenti;
 - e) l'educatore individuato prende contatti con la scuola per concordare i modi di realizzazione della fase osservativa che di norma impegna una settimana, e si articola in accessi diretti della durata di un'ora ciascuno. Per ogni ora di osservazione diretta, l'educatore avrà a disposizione un'ora indiretta per la stesura di brevi relazioni riassuntive degli incontri;
 - f) l'elaborazione di un progetto socio educativo in ambito scolastico (con definizione della tipologia di intervento, degli obiettivi generali, dei tempi/modi/luoghi del progetto) avviene a conclusione della fase osservativa, secondo gli obiettivi più ampi condivisi con la famiglia, gli operatori degli altri servizi territoriali coinvolti e la scuola, ad opera di un gruppo di lavoro costituito da operatori deputati del SSC e della ditta/cooperativa;
 - g) in alcuni casi specifici, sentito il referente dell'area disabilità del SSC, è possibile attivare l'intervento senza prima procedere alla fase osservativa (es. per l'attivazione dell'intervento in ambito scolastico all'interno dei laboratori professionalizzanti);
 - h) la scheda riportante il progetto suddetto e la proposta del monte ore per la sua realizzazione verrà inviato al referente dell'area del SSC che, una volta autorizzato, lo invierà agli uffici amministrativi e alla cooperativa/ditta per la predisposizione degli atti necessari alla realizzazione effettiva del servizio e le varie comunicazioni alla famiglia, alla ditta appaltatrice, alla scuola, ecc.
3. Ai fini dell'attivazione degli interventi di cui agli art. 6 e 7 in contesto domiciliare e/o territoriale:
 - i. all'assistente sociale compete:
 - la valutazione professionale del caso (*assessment*);
 - la predisposizione di un progetto socio educativo personalizzato complessivo del nucleo familiare, comprendente la valutazione professionale, gli obiettivi da raggiungere, le modalità e i tempi di realizzazione, il monte ore settimanale, l'eventuale necessità di trasporto e di altre spese necessarie, le modalità e i tempi di verifica;

- l'elaborazione, la condivisione e la sottoscrizione di un patto educativo con i genitori e/o da chi ne fa le veci;
 - l'attivazione, il monitoraggio, la conclusione e la verifica finale dei progetti;
 - il coordinamento dell'intervento dell'educatore.
- ii. Al Referente del SSE compete:
- La validazione della segnalazione dell'Assistente Sociale responsabile del progetto;
 - il raccordo con l'ufficio amministrativo del SSC;
 - il raccordo con il referente della ditta;
 - il coordinamento complessivo del servizio.
- iii. Il referente operativo della ditta ricevuta la richiesta di attivazione, entro 10 giorni lavorativi, individua l'educatore/gli educatori con il profilo più adatto al caso per pregressa esperienza e percorso formativo.
4. Per tutte le tipologie di intervento entro un mese dall'attivazione del servizio, l'educatore deve curare la stesura del P. E. in linea con il progetto più generale sulla persona condiviso con l'assistente sociale. Il P.E. deve specificare:
- a. aree di intervento;
 - b. obiettivi (generali e specifici);
 - c. attività da realizzarsi;
 - d. indicatori di risultato misurabili;
 - e. piano di verifica (modalità e tempi);
 - f. risorse coinvolte (territoriali, familiari, associazionismo, ecc.).
5. L'educatore deve avvalersi di modulistica specifica relativa a:
- a. scheda di osservazione e valutazione iniziale;
 - b. scheda del piano educativo e verifica;
 - c. modulo registrazione interventi;
 - d. scheda annotazioni “diario di bordo”.
6. A seguito dell'avvio dell'intervento, almeno ogni otto mesi, si effettuano le verifiche e/o i monitoraggi sull'andamento del progetto che sono calendarizzati nella scheda progetto affinché si proceda a eventuali modifiche dello stesso in itinere.
7. L'assistente sociale titolare della presa in carico, mantiene i rapporti e il raccordo con tutti i soggetti/operatori coinvolti e la famiglia.
8. Oltre a quanto già sopra declinato, all'assistente sociale compete: il coordinamento dell'intervento, la verifica e la chiusura finale dei progetti, la loro eventuale proroga/modifica o sospensione, la predisposizione della programmazione annuale dei propri progetti e la partecipazione alla valutazione complessiva del servizio, segnalando all'Ente Gestore eventuali aspetti di criticità.

Art. 12 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Il SSE per la disabilità è effettuato nel rispetto del progetto proposto dall'assistente sociale e autorizzato dal referente del SSC.
2. In caso di mancata realizzazione dell'intervento per motivi ascrivibili all'assenza del minore (es. malattia) le ore non utilizzate non potranno essere recuperate.
3. In caso di ritardo da parte del minore, l'educatore è autorizzato ad attendere non oltre i 30 minuti rispetto all'orario di servizio previsto nel progetto socio educativo e comunque l'attività non potrà eccedere oltre la fine dell'intervento programmato.
4. In caso di assenza temporanea dell'educatore, sentita la famiglia e la scuola, è possibile non provvedere alla sostituzione dello stesso.
5. Particolari esigenze di ampliamento o riduzione del progetto socio educativo dovranno essere preventivamente segnalate all'assistente sociale e autorizzate dal referente d'area del SSC, nei limiti delle risorse disponibili.
6. Eventuali spese connesse all'intervento in ambito non scolastico per attività fruite dal minore (es.

entrata al cinema, rimborsi pedaggi autostradali, consumazioni) sono a carico della famiglia ovvero, eccezionalmente, su valutazione dell'assistente sociale e previa autorizzazione del referente del SSC, rientrano nel budget assegnato al servizio.

7. La sostituzione dell'educatore assegnato, su richiesta del genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale e/o la scuola, può avvenire su esclusiva valutazione del servizio sociale.
8. Eventuali sospensioni del progetto socio educativo devono essere disposte con motivazione dal SSC e non possono comunque superare i 60 giorni, trascorsi i quali l'assistente sociale titolare provvederà alla chiusura del progetto ovvero a alla riattivazione dell'intervento personalizzato.

Art. 13 – QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E CONCLUSIONE DEL SERVIZIO

1. Si individuano a seconda dell'intervento attivato i seguenti massimali:

Tipologia intervento: Socio educativo scolastico		
Beneficiari	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado
Art. 3 comma 3 L. 104/92	Max 14 ore settimanali	Max 12 ore settimanali
Art. 3 comma 1 L. 104/92	Max 10 ore settimanali	Max 8 ore settimanali
Destinatari di cui al comma 2 dell'art. 3 del Regolamento	Max 2 ore giornaliere	Max 2 ore giornaliere

Tipologia intervento: Socio educativo domiciliare/territoriale individuale		
Destinatari	Ore settimanali	Periodo
Art. 3 comma 3 L. 104/92	Max 6 ore settimanali	Settimanale
Art. 3 comma 1 L. 104/92	Max 6 ore settimanali	Settimanale
Destinatari di cui al comma 2 dell'art. 3 del Regolamento	Max 3 ore settimanali	Settimanale

Tipologia intervento: Socio educativo di gruppo territoriale		
Destinatari	Ore mensili	Periodo
Art. 3 comma 3 L. 104/92	Max 30 ore mensili	Settimanale
Art. 3 comma 1 L. 104/92	Max 30 ore mensili	Settimanale
Destinatari di cui al comma 2 dell'art. 3 del Regolamento	Max 30 ore mensili	Settimanale

2. Per ogni tipologia di intervento possono essere autorizzate massimo 6 ore mensili ad educatore per gli interventi indiretti (attività di monitoraggio, partecipazione ad integrazioni scolastiche, redazione di relazioni e aggiornamenti, partecipazione ad équipe multidisciplinari o UVD, ecc.), salvo diversa valutazione da parte dell'assistente sociale competente e previa autorizzazione del referente d'area per il SSC.
3. Nella tipologia di intervento socio educativo scolastico di cui all'art.5, le ore di affiancamento individuale al minore da parte dell'educatore non potranno comunque superare quelle assegnate all'insegnante di sostegno e comunque resteranno invariate in aumento per l'intero anno scolastico di riferimento, salvo casi particolari (eccezionali) e diversa valutazione degli operatori socio-sanitari di riferimento.
4. Tutti i progetti sono avviati subordinatamente alla valutazione del Servizio Sociale e alle risorse disponibili annualmente stanziate.
5. Le ore-intervento effettive sono attribuite sulla base del progetto individuale e delle risorse disponibili.
6. Il SSE si conclude quando gli obiettivi condivisi e perseguiti sono raggiunti o quando l'assistente sociale titolare, a seguito di un confronto con l'educatore e una valutazione più complessiva, ritiene non vi siano più le condizioni necessarie a proseguire coerentemente e proficuamente l'intervento in essere ovvero nei seguenti casi di:

- a. richiesta scritta da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o ne fa le veci;
- b. qualora vengano meno uno o più criteri di accesso;
- c. inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali;
- d. qualora la famiglia non si attenga più al progetto individuale condiviso;
- e. ingiustificata assenza del soggetto dalla scuola per 7 giorni consecutivi.

Art. 14 – CUMULABILITÀ DEGLI INTERVENTI

1. L'intervento Socio Educativo Scolastico:
 - a. è cumulabile con quello Socio Educativo Territoriale Individuale per un massimo di 16 ore complessive settimanali;
 - b. non è cumulabile con il Servizio Socio Assistenziale Scolastico;
 - c. è cumulabile con l'intervento di Gruppo Territoriale per un massimo di 64 ore complessive mensili per minore.
2. L'intervento Socio Educativo Territoriale Individuale è cumulabile con quello di Gruppo Territoriale per un massimo di 10 ore settimanali.
3. L'intervento Socio Educativo domiciliare/territoriale individuale di cui all'art. 6 non è cumulabile con progetti finanziati per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine (es. Fondo per l'Autonomia Possibile), salvo casi particolari previa valutazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinari, che in forma integrata motiverà l'opportunità della sua attivazione, definirà gli obiettivi condivisi e le azioni specifiche del progetto educativo oltre che il tempo determinato per la sua realizzazione.

Art. 15 – DIRITTI E DOVERI DELL'UTENZA

1. I genitori, il tutore o l'affidatario concordano con l'assistente sociale il progetto socio educativo individuale e si impegnano a mettere:
 - a. in atto quanto necessario per consentire la realizzazione dell'intervento e la sua efficacia;
 - b. a disposizione spazi adeguati per lo svolgimento del servizio a domicilio se previsto.
2. I genitori (o chi ne fa le veci) o la scuola (secondo quanto concordato nella situazione specifica) devono avvertire l'assistente sociale nei casi di temporanea assenza del minore dal domicilio e/o dalla scuola. In caso contrario, dal secondo giorno di assenza o dopo 6 ripetuti ritardi, potrà essere applicata alla famiglia una penale con l'addebito del 100% della spesa sostenuta a vuoto dal SSC per l'educatore in servizio.
3. I genitori (o chi ne fa le veci) e la scuola non possono chiedere al personale prestazioni fuori orario di servizio, né tantomeno prestazioni didattiche, non previste dal progetto educativo condiviso e non proprie della professione.
4. L'orario e le giornate di intervento attivato a domicilio possono essere eventualmente modificate d'accordo tra la famiglia e l'educatore, rimanendo sempre all'interno del monte ore settimanale autorizzato e previa condivisione delle motivazioni con l'assistente sociale responsabile del caso.
5. Eventuali osservazioni circa l'espletamento del servizio e il personale addetto devono essere presentati da parte dei genitori ovvero di chi ha la responsabilità genitoriale in forma scritta all'assistente sociale che successivamente informerà il referente dell'area per il SSC.

Art. 16 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

1. Tutti o parte dei servizi disciplinati dal presente Regolamento possono essere oggetto di compartecipazione da parte dei beneficiari, secondo le modalità definite con apposita deliberazione da parte dell'organo competente.

Art. 17 – NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme di legge degli Enti Locali, le

norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionali di organizzazione dei servizi e degli interventi sociali.

2. Il presente regolamento verrà applicato integralmente dalla data di esecuzione della delibera di approvazione.
3. I progetti degli interventi di cui al precedente comma 2, lett. b. già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si conformeranno ad esso al momento della rivalutazione ai fini della eventuale continuità degli stessi.